CAMERA DEI DEPUTATI N. 3025-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 881)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(BOMPIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

—

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3025 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 881), che viene allegata.

ALLEGATO

La Carta sociale europea, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 3 luglio 1965, n. 929, è, come noto, uno strumento internazionale di grande valore nel campo della protezione dei diritti sociali ed economici dei lavoratori.

Da tempo, tuttavia, era stata constatata l'esigenza di allargare tale protezione e si erano iniziati i lavori che, dopo lunghi negoziati, hanno portato all'elaborazione del Protocollo addizionale, di cui ora si propone la ratifica da parte italiana.

Il Protocollo consta di cinque parti: la parte I contiene gli obiettivi per la cui realizzazione gli Stati membri debbono creare le condizioni idonee; la parte II precisa le disposizioni specifiche che le parti dovranno mettere in opera nell'ambito di ciascuno dei predetti obiettivi; i rimanenti articoli, raggruppati nelle parti III, IV e V, corrispondono sostanzialmente a quelli della Carta sociale e contemplano rispettivamente l'estensione degli obblighi che ogni Stato assume con la ratifica, il controllo e il rispetto degli obblighi sottoscritti ed infine le modalità di messa in opera di detti impegni e le disposizioni relative al campo d'applicazione territoriale, alle procedure relative alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione, all'entrata in vigore e alla denuncia del Protocollo.

Il campo d'applicazione personale, stabilito nell'allegato al Protocollo, comprende gli stranieri solo nella misura in cui si tratti di cittadini dei Paesi membri. Si estende, tuttavia, ai rifugiati e agli apolidi. L'allegato comprende anche le definizioni e altre norme relative alla portata dell'Atto.

Per quanto riguarda la parte I, gli Stati membri sono tenuti a realizzare le condizioni idonee ad assicurare l'esercizio dei seguenti diritti e principi:

a) parità di trattamento e di possibilità in materia di impiego e di professione tra uomini e donne;

b) diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori in seno all'impresa;

c) diritto di partecipazione alle decisioni relative alla determinazione e al miglioramento dalle condizioni e dell'ambiente di lavoro;

d) diritto degli anziani ad una protezione sociale.

I predetti obiettivi completano in sostanza le disposizioni della Carta sociale e rispondono più adeguatamente alle attuali aspirazioni del mondo del lavoro.

La parte II, come si è detto, determina le disposizioni normative specifiche, nell'ambito dei predetti obiettivi, alle quali gli Stati debbono impegnarsi.

In particolare, per quanto riguarda la parità uomo-donna, vengono presi in considerazione (articolo 1), facendo salve talune provvidenze relative alla protezione della donna, i seguenti settori: l'accesso all'impiego, i licenziamenti e il reinserimento professionale; l'orientamento, la formazione, il riciclaggio e la riqualificazione professionale; la remunerazione e le condizioni di impiego e di lavoro; ed infine lo svolgimento della carriera.

Per quanto riguarda l'articolo 2, i lavoratori dovranno essere consultati ed informati circa la situazione economica e finanziaria dell'impresa nonché circa le decisioni suscettibili di incidere sostanzialmente sui loro interessi, in particolare sulla situazione dell'impiego.

Il Protocollo prevede inoltre (articolo 3) il diritto dei lavoratori a prendere parte alle decisioni relative alla determinazione e al miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro.

Infine, per quanto riguarda la protezione degli arziani (articolo 4), le misure da adottare dovranno assicurare a tale categoria di persone di rimanere quanto più possibile membri a pieno titolo della società in cui vivono: mezzi sufficienti di sostentamento, diffusione di adeguate informazioni, messa a disposizione di alloggi appropriati, erogazione delle cure necessarie per la loro salute, misure atte ad assicurare un'assistenza appropriata.

La parte III del Protocollo determina l'estensione degli impegni che gli Stati assumono con la ratifica, l'accentuazione o l'approvazione. In sostanza, gli Stati, mentre debbono impegnarsi a creare le condizioni idonee per la realizzazione degli obiettivi di cui alla parte I, dovranno notificare al Consiglio d'Europa, al momento del deposito dello strumento di recepimento del Protocollo, di considerarsi impegnati ad almeno uno dei quattro articoli della parte II.

Tra le disposizioni finali delle parti IV e V, meritano di essere menzionate quelle (articolo 6) relative all'impegno di trasmettere al Consiglio d'Europa rapporti periodici sul rispetto degli obblighi sottoscritti, nell'ambito dei normali rapporti previsti dall'articolo 21 della Carta sociale; quella (articolo 12) relativa all'obbligo del Consiglio d'Europa di notificare agli Stati membri e al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro le firme apposte all'Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, la data di entrata in vigore, che è quella relativa al deposito del terzo strumento di recepimento del Protocollo, e, per gli Stati che recepiscono l'Atto successivamente, il trentesimo giorno che segue la data del deposito del relativo strumento; e quella (articolo 11) relativa alla denuncia del Protocollo, che può essere limitata anche a singoli articoli della parte II.

Infine, l'allegato, oltre a contenere le disposizioni già citate relative al campo di applicazione *ratione personae* del Protocollo, prevede la possibilità per gli Stati di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 1, relativo alla parità uomo-donna, le materie che attengono alla sicurezza sociale, alle prestazioni di disoccupazione e di vecchiaia e superstiti.

Altra facoltà concessa agli Stati è quella di escludere, dal campo di applicazione degli articoli 2 e 3, relativi all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, le comunità religiose e le loro istituzioni.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3025A
Lire 500